



Questura di Roma

UFFICIO PERSONALE

Cat. B1a n.1.2.13

Roma,

OGGETTO: - Permessi brevi e congedo straordinario per visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici
- Congedo parentale

Al Sig. Vice Questore Vicario
Ai Sigg. Dirigenti Divisioni e Uffici Questura
Ai Sigg. Dirigenti Commissariati di P.S. Sezionali e Distaccati
Ai Sigg. Dirigenti Sezione di P.G c/o Tribunale Roma – Civitavecchia – Velletri
Ai Sigg. Dirigenti Sezione di P.G c/o Tribunale Minori Roma
Al Personale Polizia di Stato - Albi

e per conoscenza:

Alle OO.SS. della Polizia di Stato

L O R O S E D I

Per quanto di competenza, si comunica che a far data dal **17 maggio 2018**, con l'entrata in vigore del recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione del personale non dirigente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, "Triennio normativo ed economico 2016 – 2018", di cui al D.P.R. 15.03.2018, n.39, sono state apportate delle modifiche/integrazioni agli istituti indicati in oggetto:

Permessi brevi e congedo straordinario per visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici

- all'art.7.1 di tale normativa, è stato previsto l'innalzamento del limite massimo di permessi brevi spettanti in ciascun anno solare, da trentasei a cinquantaquattro ore. Inoltre, è stato stabilito che, per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, di cui all'art.55-septies, comma 5-ter del Decreto Legislativo del 30.03.2001, n.165, il dipendente può far ricorso all'istituto dei permessi brevi che non possono in nessun caso essere di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero e superare le cinquantaquattro ore nel corso dell'anno. Al punto 4 successivo, inoltre, viene contemplato che in caso di gravi motivi debitamente documentati, qualora le suddette esigenze comportino un'assenza di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero, il dipendente può chiedere di essere posto in congedo straordinario ai sensi dell'art.15 del D.P.R. del 31.07.1995, n.395. Nei restanti punti, viene stabilito che la richiesta dei permessi in argomento deve essere presentata in tempo utile per consentire al capo dell'ufficio di



Questura di Roma

UFFICIO PERSONALE

adottare le misure organizzative necessarie. Inoltre, viene precisato che il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo, secondo le disposizioni del capo ufficio e, nel caso in cui il recupero non venga effettuato, la retribuzione deve essere proporzionalmente decurtata. Per cui, atteso che la competenza sulla gestione dei permessi brevi è del Dirigente dell'Ufficio di appartenenza, le SS.LL. dovranno far pervenire a questo Ufficio Personale le richieste di congedo straordinario per gravi motivi per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, solo se compatibili con il nuovo dettato normativo.

Congedo parentale

- all'art.8.1 di tale normativa, è stato previsto l'innalzamento del limite di età da tre a sei anni di vita del bambino per poter chiedere di fruire del congedo parentale a stipendio intero nella misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati nell'arco di sei anni e comunque, entro il limite massimo annuale previsto per l'istituto del congedo straordinario, di cui all'art.15 del D.P.R. 31.07.1995, n.395. Al punto 2 successivo, è stato ridotto da quindici a cinque giorni il termine di preavviso per richiedere il congedo parentale, salvo casi di oggettiva impossibilità.

Si confida pertanto nella scrupolosa osservanza di quanto sopra illustrato, dando la massima diffusione tra tutto il personale della Polizia di Stato.

D'ORDINE DEL QUESTORE
IL DIRIGENTE
Primo Dirigente della Polizia di Stato
Dott. Carlo MUSTI